

**REGOLAMENTO (CEE) N. 942/70 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1970**

**che autorizza la Repubblica francese ad imporre condizioni supplementari per la
concessione di premi per l'estirpazione di peri e peschi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2517/69, il governo francese ha chiesto l'autorizzazione di limitare, in alcune condizioni, il beneficio del premio di estirpazione agli alberi che producono frutta della varietà Docteur Jules Guyot per quanto concerne i peri e agli alberi che producono frutta delle varietà May Flower e Elberta per quanto concerne i peschi, rimanendo inteso però che in alcuni casi il premio sarebbe concesso per l'estirpazione di alberi delle altre varietà; che le varietà che formano oggetto della suddetta richiesta sono o quelle che hanno dato luogo a perturbazioni del mercato con conseguenti ritiri dalla vendita di prodotti in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 159/66/CEE o delle varietà che figurano tra quelle meno apprezzate e che, pertanto, potrebbero provocare dette perturbazioni; che, di conseguenza, dato che le misure in oggetto consentono di ovviare all'inadeguamento quantitativo o qualitativo della produzione, è opportuno autorizzare il governo francese ad adottare le misure di cui trattasi;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1970.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda i peri e i peschi, la Repubblica francese è autorizzata a limitare il beneficio del premio di estirpazione previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio e concesso conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 2637/69 della Commissione ⁽²⁾ agli alberi che producono frutta delle seguenti varietà:

- per i peri, la varietà Docteur Jules Guyot,
- per i peschi, le varietà May Flower e Elberta.

2. Tuttavia, il premio deve essere concesso per l'estirpazione delle varietà escluse in base al paragrafo 1:

- a) quando gli alberi sono piantati in filari alternati o su uno stesso filare, in alternanza con peri della varietà Docteur Jules Guyot e con peschi delle varietà May Flower e Elberta, e purché rappresentino meno del 50 % degli alberi dell'appezzamento da estirpare,
- b) quando, in un'azienda di superficie totale inferiore a 5 ha,
 - gli alberi rappresentano meno del 50 % della superficie totale del meleto, pereto e pescheto e
 - la loro estirpazione rientra nel quadro di un'estirpazione totale di meli, peri e peschi di detta azienda.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 21.